

Art. 1 – Istituzione

È istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Ingegneria Civile ed Ambientale, proposta dai Dipartimenti di:

- i) Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica (IMAGE);
- ii) Costruzioni e Trasporti (DCT);
- iii) Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate (DMMMSA),

che mettono a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.

Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari

La macroarea di riferimento è la 05, Ingegneria.

L'area scientifica di riferimento è la 9, Ingegneria Civile e Ambientale.

I settori scientifico-disciplinari di riferimento sono: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, MAT/05, MAT/07, MAT/08.

Art. 3 – Articolazione

La Scuola è articolata in un unico Indirizzo, Scienze dell'Ingegneria Civile ed Ambientale.

Art. 4 – Organi della Scuola e loro composizione

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Docenti;
- d) il Comitato Scientifico.

2. Il **Consiglio Direttivo** è composto da:

- a) Direttore;
- b) Vicedirettore;
- c) 1 rappresentante del Dipartimento IMAGE;
- d) 1 rappresentante del Dipartimento di DCT;
- e) 1 rappresentante del Dipartimento di DMMMSA;
- f) 5 docenti designati dal Collegio dei Docenti e nominati dai Dipartimenti di afferenza;
- g) due rappresentanti dei dottorandi.

3. Il **Collegio dei Docenti** è composto da:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) docenti dei settori disciplinari ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, MAT/05, MAT/07, MAT/08, che i) siano supervisor di studenti di dottorato o che ii) svolgano nell'anno di riferimento almeno 10 ore di attività didattica, e che accettino di farne parte;
- d) due rappresentanti dei dottorandi.

4. Il **Comitato Scientifico** della Scuola è composto da 3 studiosi italiani e stranieri esterni all'Ateneo di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola. Almeno 2 componenti devono provenire da Università straniere. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per ulteriori tre anni.

Art. 5 – Direttore

1. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova, afferente a uno dei Dipartimenti IMAGE, DCT e DMMMSA, e appartenente ad uno degli SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola.

2. Il Direttore viene nominato dal Rettore dell'Università di Padova, dura in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.

3. designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore da parte del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.

Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Docenti, predisponendo l'OdG;
- b) organizza e coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
- c) presenta annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del

giudizio di cui al D.M. 224/1999;

d) autorizza permanenze fuori sede dei dottorandi per periodi cumulativamente inferiori ai sei mesi;

e) nomina e convoca la commissione per le votazioni dei rappresentanti dei dottorandi.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato, eccettuata la componente dei dottorandi, ogni 3 anni, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza.

2. I rappresentanti dei 3 Dipartimenti proponenti sono eletti a maggioranza dei votanti dei relativi Consigli di Dipartimento (IMAGE, IMAGE, DCT e DMMMSA).

3. I 5 docenti designati dal Collegio dei Docenti sono eletti dal Collegio stesso mediante votazione in cui si indica un solo nominativo per scheda. La seduta relativa alla votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.

4. L'elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del CD avviene ogni anno entro 30 giorni dalla comunicazione degli studenti iscritti da parte dell'ufficio competente. L'elettorato attivo e passivo è composto dagli studenti di dottorato iscritti alla Scuola. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola. Sono eletti i due studenti che hanno ottenuto il massimo numero di voti. In caso di parità sono eletti i candidati che soddisfano nell'ordine le seguenti caratteristiche: i) il/la candidato/a di genere meno rappresentato negli studenti iscritti alla Scuola; ii) il/la candidato/a più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo:

a) elegge il Direttore della Scuola fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime a tempo pieno;

b) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione consuntiva e programmatica, di cui all'art. 10 comma 2 del regolamento di Ateneo;

c) assegna il/i Supervisore/i a ciascun dottorando;

d) formula, sentito il Collegio dei Docenti, il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente la didattica, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull'attività dei dottorandi;

e) fornisce indicazioni sulle linee prioritarie di attività della Scuola;

f) propone l'eventuale attivazione di convenzioni con altre Scuole di Dottorato;

g) definisce le linee guida ed i criteri con cui scegliere i docenti della Scuola;

h) predisporre il calendario delle attività formative della Scuola, precisamente:

i) definisce il calendario delle lezioni dei corsi della Scuola entro il 31 gennaio

di ogni anno solare; e ii) definisce le attività formative minime che ciascun dottorando deve svolgere;

i) ripartisce i finanziamenti assegnati alla Scuola per le proprie attività, ivi inclusa la mobilità dei dottorandi;

j) esprime un parere riguardo l'accettazione di borse di studio vincolate a temi di specifici di ricerca finanziate da enti esterni;

k) definisce le modalità di ammissione alla Scuola secondo il Regolamento di Ateneo e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché la loro ponderazione;

l) autorizza i periodi di sospensioni dei dottorandi dalla Scuola e le modalità del loro recupero nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento di Ateneo;

m) autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi attività lavorativa esterna al dottorato che non pregiudichi i loro percorsi formativi;

n) propone al Nucleo di valutazione la rosa di nomi per il Comitato Scientifico in numero almeno doppio rispetto a quelli da nominare;

o) definisce le modalità di conferimento del titolo;

p) propone al Rettore i nominativi della Commissione per l'esame di ammissione alla Scuola;

q) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al concorso di dottorato cui il candidato intenda partecipare;

r) approva la relazione consuntiva e programmatica predisposta dal Direttore, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999.

Il Direttore e i membri del Consiglio Direttivo non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola o Corso di Dottorato italiani.

Art. 7 - Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti viene rinnovato ad ogni ciclo della scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti. Il Collegio uscente, in relazione alle possibili afferenze di nuovi componenti, verifica se: i) il docente afferisce ad uno dei SSD di riferimento della scuola; ii) ha svolto o svolgerà attività didattica istituzionale nel dottorato; iii) accetta di far parte del Collegio dei Docenti. L'ammissione è approvata a maggioranza dei votanti.

2. L'elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del Collegio avviene entro 30 giorni dalla comunicazione degli studenti iscritti da parte dell'ufficio competente. L'elettorato attivo e passivo è composto dagli studenti di dottorato iscritti alla Scuola. Le

elezioni sono indette dal Direttore della Scuola. Sono eletti i due studenti che hanno ottenuto il massimo numero di voti. In caso di parità sono eletti i candidati che soddisfano nell'ordine le seguenti caratteristiche: i) il/la candidato/a di genere meno rappresentato negli studenti iscritti alla Scuola; ii) il/la candidato/a più giovane di età.

Il Collegio dei Docenti:

- a) organizza e valuta l'attività didattica e di ricerca dei dottorandi;
- b) stabilisce tempi e modalità per le presentazioni e le verifiche intermedie;
- c) approva il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando, coerentemente alle linee definite dal Consiglio Direttivo;
- d) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la permanenza fuori sede per periodi di formazione o ricerca superiori a sei mesi;
- e) autorizza, su richiesta del dottorando e parere favorevole del supervisore, la partecipazione a stage;
- f) autorizza, su richiesta del dottorando e parere favorevole del supervisore, la partecipazione del dottorando a selezioni per la didattica di supporto;
- g) autorizza il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa, e attività di ricerca extra-curricolare;
- h) predispone per ciascun dottorando il giudizio da presentare alla Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- i) entro la fine di ogni anno delibera sull'ammissione degli allievi all'anno successivo o all'esame finale. Propone inoltre al Rettore eventuali proroghe;
- j) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione per l'esame finale;
- k) approva la relazione consuntiva e programmatica predisposta annualmente dal Direttore.

Art. 8 – Ciclo Formativo

1. La durata del ciclo formativo della Scuola è di tre anni. L'attività di formazione di ciascun dottorando, con le relative verifiche in itinere e finale, autorizzazioni e scadenze, è seguita dal Collegio dei Docenti della Scuola ogni semestre sulla base di:

- a) i risultati ottenuti nelle attività formative di base;
- b) la capacità di contribuire autonomamente al lavoro di ricerca e di organizzare

gruppi di lavoro;

c) la presentazione in forma seminariale dei risultati ottenuti dal proprio lavoro di ricerca;

d) le relazioni annuali;

e) le varie bozze della tesi di dottorato, fino alla stesura finale.

2. Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate in Italia o all'estero, nel rispetto della normativa vigente e per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi. Nel caso di permanenza all'estero per periodi inferiori a 6 (sei) mesi, l'autorizzazione può essere concessa dal Direttore della Scuola. Nel caso di periodi superiori, è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Art. 9 – Supervisore

1. Il Docente Supervisore, nominato dal Collegio dei Docenti sentita la proposta del Dottorando, ha il compito di seguire il dottorando curandone la formazione durante tutto il ciclo di studi dottorali. Propone al dottorando e al Collegio dei Docenti (che approva i Piani degli Studi individuali complementari alla attività formativa obbligatoria) i corsi da seguire necessari per raggiungere i risultati previsti dall'attività di ricerca.

2. In presenza di motivazioni eccezionali, su proposta del Direttore, il docente Supervisore può essere riassegnato dal Collegio dei Docenti.

3. Il Supervisore è un Professore o Ricercatore universitario appartenente ad uno dei SSD di riferimento per la Scuola di Dottorato (cfr. Art. 4, Comma 3), che abbia svolto attività di ricerca documentata nel campo specifico in cui si svolgerà la ricerca del dottorando come approvata dal Collegio dei Docenti.

4. Il Supervisore ha il compito specifico di introdurre il Dottorando al metodo e ai temi rilevanti della ricerca scientifica del settore prescelto, inclusa la sua documentazione attraverso la pubblicazione in sedi editoriali recensite. Segue direttamente l'attività di ricerca del dottorando, nei modi e nei tempi concordati con il Dottorando. Collabora, infine, alla organizzazione e al controllo della tesi dottorale.

Art. 10 – Attività formativa dei Dottorandi

La Scuola organizza attività formative di base e cicli di seminari specialistici. L'organizzazione della attività formative di base e dei cicli di seminari è affidata al Collegio dei Docenti.

Le attività formative dei dottorandi sono stabilite di anno in anno. Ciascuna attività formativa prevede una verifica finale che deve essere superata entro la fine del primo anno. Il mancato superamento delle verifiche è motivo di esclusione del dottorando dal proseguimento del corso di studi, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed accolte dal Consiglio Direttivo.

Gli studenti possono seguire ulteriori attività formative offerte da altre Scuole di dottorato

di ricerca dell'Università di Padova o di altre Università italiane o straniere. Queste attività formative possono sostituire quelle previste dalla Scuola a condizione che siano autorizzate dal Collegio dei Docenti.

Art. 11 – Attività Didattica di Supporto

I dottorandi della Scuola di Dottorato, iscritti al secondo e al terzo anno, possono svolgere attività didattica di supporto, integrativa o di tutor junior su loro richiesta, con approvazione del loro supervisore e del Consiglio Direttivo della Scuola. Le attività di didattica frontale non sono cumulabili tra loro e non possono superare le 25 ore annuali.

I dottorandi possono anche fare parte delle Commissioni di esami di profitto dei corsi di laurea e laurea magistrale negli SSD di riferimento della loro attività di ricerca, entro i limiti di tempo massimi da dedicare alle attività didattiche di supporto stabilite dagli organi accademici.

Art. 12 – Attività di ricerca fuori sede

Il dottorando può svolgere attività di ricerca al di fuori della sede in cui si svolge il Dottorato di ricerca presso altri Atenei o Enti di ricerca italiani o stranieri previa autorizzazione da richiedere al Direttore della Scuola prima della partenza.

La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della sede, dell'attività di ricerca che il dottorando intende svolgere ed il nome del supervisore locale che seguirà l'attività di ricerca del dottorando durante la permanenza fuori sede. La richiesta deve essere firmata dal supervisore ed autorizzata dal Direttore, se il periodo cumulativamente svolto fuori sede, inclusa la richiesta, è inferiore a sei mesi, o dal Collegio dei docenti in tutti gli altri casi.

Se la permanenza è all'estero il dottorando può richiedere la maggiorazione della borsa di studio secondo quanto stabilito dalle norme di legge. Nel caso in cui lo studente usufruisca di una borsa di studio finanziata da un Ente esterno, il periodo massimo della maggiorazione della borsa di studio è stabilito dalla convenzione con l'Ente esterno ed è reso noto al dottorando all'atto dell'accettazione della borsa di studio.

In ogni caso il periodo massimo complessivamente trascorribile fuori sede non può essere superiore a 18 mesi; a tale limite massimo si applica la maggiorazione della borsa di studio per periodi trascorsi all'estero.

Non è richiesta l'autorizzazione per permanenze fuori sede inferiori a 15 giorni.

Art. 13 – Attività lavorativa esterna

Lo studente può svolgere attività lavorativa esterna solo se autorizzato dal Consiglio Direttivo. L'autorizzazione può essere concessa solo nei seguenti casi:

- a) l'attività lavorativa permette al dottorando di seguire tutte le attività formative obbligatorie previste dalla Scuola;
- b) l'attività lavorativa è coerente con l'attività di ricerca svolta dal dottorando.

Il fatto che uno studente usufruisca di una borsa di studio finanziata da un Ente esterno non dà alcun diritto a tale Ente di richiedere prestazioni di lavoro presso la sua sede. Il dottorando può tuttavia svolgere parte della propria attività di ricerca (per un periodo complessivo comunque non superiore a 18 mesi) presso tale Ente, come previsto dall'articolo 10.

Art. 14 – Sospensione dal corso

1. È prevista la sospensione dalla Scuola per maternità (L.53/2000), per obblighi di leva e per grave e documentata malattia.
2. È inoltre prevista la sospensione dalla Scuola per gravi motivi debitamente documentati. In tal caso il dottorando deve richiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dalla Scuola entro 7 giorni dal manifestarsi dei gravi motivi che la richiedono e deve contestualmente fornire tutta la documentazione del caso. Nel caso in cui la richiesta di sospensione sia respinta, il Consiglio Direttivo stabilirà i termini entro cui il dottorando deve riprendere la propria attività, pena l'esclusione dalla Scuola.
3. Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di recupero del periodo di sospensione, prevedendo anche la richiesta da parte del dottorando di proroga dei termini di consegna della tesi.
4. Se la sospensione supera i 30 giorni la borsa di studio viene sospesa.

Art. 15 – Ammissione alla Scuola

1. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che, alla data fissata per la prima prova d'esame dagli organi della Scuola, sono in possesso del diploma di laurea ante D. M. 509/1999 o di Laurea specialistica/magistrale, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero, dichiarato equivalente, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola, dal Consiglio Direttivo.
2. Le procedure di ammissione sono definite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del Regolamento di Ateneo. Il Consiglio Direttivo fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:
 - a) per titoli (punti 20), prova scritta (punti 50) ed orale (punti 30);
 - b) per titoli (punti 30) e prova scritta (punti 70);
 - c) per titoli (punti 30) e prova orale (punti 70).
3. La prova orale comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.
4. Il bando può prevedere che i candidati debbano dichiarare per quali posti ad eventuale tema vincolato intendano concorrere, indicandone la priorità
5. I posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, fino alla

concorrenza del numero complessivo di posti messi a concorso, con e senza borsa di studio. Per entrare in graduatoria i candidati dovranno aver conseguito un punteggio di almeno 70 punti.

6. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.

7. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1999. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art. 16 - Commissioni giudicatrici

1. Commissione per l'esame di ammissione

I criteri per la proposta di nomina della Commissione per l'esame di ammissione sono:

a) Il Direttore della Scuola come Presidente e il Vicedirettore come suo sostituto nella Commissione. Nel caso di indisponibilità del Direttore o del Vicedirettore, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Presidente scegliendolo fra i professori di ruolo dei SSD cui si riferisce la Scuola.

b) due membri effettivi e due supplenti, proposti dal Collegio dei docenti, scelti tra i docenti dei SSD cui si riferisce la Scuola, anche afferenti ad altri Atenei italiani e stranieri.

c) per le borse di studio a tema vincolato finanziate da Enti esterni la Commissione è integrata da un ulteriore membro effettivo ed uno supplente, di comune accordo con l'ente finanziatore della borsa di studio ed il Consiglio direttivo.

2. Commissione per l'esame finale

a) La nomina della Commissione giudicatrice è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del corso di dottorato, con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, e dovrà essere fatta pervenire al Rettore entro la data definita da apposito decreto rettorale .

b) Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esterni all'Università di Padova, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la scuola. La composizione della Commissione può essere integrata secondo le modalità del D.M. 224/1999. Non possono fare parte della Commissione i componenti degli Organi della Scuola ed i supervisori per i relativi dottorandi. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.

c) Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed

accettate dal Rettore.

d) Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

e) L'esame finale verterà sulla presentazione dell'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito della tesi di dottorato e sulla sua discussione con la Commissione giudicatrice.

Art. 17 – Modalità di conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi.

2. L'eventuale domanda di proroga all'esame finale deve essere inoltrata al Rettore dal candidato entro il 30 novembre dell'ultimo anno di corso di dottorato. Entro la scadenza della proroga, il candidato deve presentare la domanda di esame finale. Eventuali richieste di ulteriori proroghe dovranno essere inoltrate entro le scadenze annuali del 30 novembre o del 31 maggio. Sulle richieste di ulteriori proroghe presentate entro il 31 maggio, il Collegio dovrà esprimersi entro il 15 giugno.

3. La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi e affissi all'albo dell'Università.

4. In caso di mancato superamento l'esame può essere ripetuto per una sola volta, di norma entro la sessione ordinaria successiva. Al candidato che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura dell'indirizzo frequentato nonché della Scuola di dottorato nella quale è attivato tale indirizzo.

Art. 18 – Approvazione e modifiche del regolamento

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Consiglio Direttivo, approvato dai Dipartimenti proponenti. Il Regolamento modificato è sottoposto al Senato Accademico unitamente alla proposta di rinnovo per la sua approvazione finale